



Prot. N. 70419/ 2010

Determinazione n. 2725 del 20/10/2010

OGGETTO: COMUNE DI FERMIGNANO - PROCEDURA DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' A V.A.S. ART. 12 D.LGS 152/2006 E SS.MM.II. - RELATIVA A VARIANTE PARZIALE AL VIGENTE P.R.G. FINALIZZATA ALLA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE SITO IN LOCALITA' VARIE - PROVVEDIMENTO FINALE DI VERIFICA

AREA 4 - URBANISTICA - TERRITORIO - AMBIENTE - AGRICOLTURA

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 4.1 –
URBANISTICA, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE - V.I.A. - V.A.S. -
AREE PROTETTE
ARCH. BARTOLI MAURIZIO**

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visti il D.Lgs. 4/2008 e il D.L. 128/2010 recanti modifiche ed integrazioni al D.lgs. 152/2006, di seguito denominato D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

Vista la L.R. n. 34 del 5 agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la L.R. n. 6 del 12 giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Vista la Delibera G.R. n.1400 del 20/10/2008, con la quale sono state approvate le “linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica”;

Determinazione n. 2725 del 20/10/2010

Vista la domanda presentata dal Comune di Fermignano, quale autorità procedente, ed acquisita al protocollo di questa Amministrazione Provinciale con n. 47571 del 14/07/10 per la procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., inerente una variante parziale al vigente PRG finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale;

Vista la proposta formulata dalla suddetta autorità procedente, in merito ai soggetti con competenze ambientali (SCA) da consultare ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., condivisa dalla scrivente autorità competente, in base alla quale sono stati individuati i seguenti SCA:

1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
2. A.S.U.R. Zona territoriale n. 2 – Urbino.

Visto il “Rapporto Preliminare” redatto per la verifica di assoggettabilità, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., acquisito con prot. 47571 del 14/07/10, che si allega come parte integrante della presente determinazione (All.1);

Visti i pareri espressi dagli SCA;

Visto e condiviso il parere istruttorio, rif. prot. 47571/10 del 18/10/2010, a firma del Responsabile del Procedimento, Arch. Marzia Di Fazio, e del Responsabile della Posizione Organizzativa Urbanistica - V.A.S. - Coordinamento S.U.A.P. del Servizio Urbanistica, Ing. Mario Primavera, che qui di seguito si riporta:

““1. PREMESSA

Ai sensi della vigente normativa in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) la variante in esame è soggetta alle disposizioni di cui al comma 3-bis dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che si cita integralmente:

“L'autorità competente valuta, secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 2, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione dei progetti, producano effetti significativi sull'ambiente”.

La variante in oggetto infatti, che attiene al settore della pianificazione territoriale, riguarda n. 8 aree puntuali site nel Comune di Fermignano che non contengono opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale e a Valutazione d'Incidenza, pertanto rientra nei casi di cui alla norma sopra citata, ovvero in quelli da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS.

Determinazione n. 2725 del 20/10/2010

In base alla L.R. 6/07, art 19, l'autorità competente per le varianti agli strumenti urbanistici comunali, è la Provincia di Pesaro e Urbino, rappresentata dal Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S. - Aree Protette.

Il Comune di Fermignano in qualità di autorità procedente, con nota prot. 9199 del 02.07.2010, recante timbro di posta in arrivo del 05/07/10, acquisita agli atti con prot. 47571 del 14/07/10, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità competente, la richiesta per gli adempimenti di verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla variante al PRG vigente del Comune di Fermignano in oggetto.

Contestualmente alla richiesta, l'autorità procedente ha proposto un elenco di soggetti competenti in materia ambientale (SCA) da consultare nella procedura di verifica e ha trasmesso la seguente documentazione:

- 1) Rapporto Preliminare;
- 2) Scheda di sintesi;
- 3) Copia di Del. di Giunta comunale n° 131 del 01/07/10.

Questa Amministrazione Provinciale, con nota prot. n. 49279 del 21/07/10, ha comunicato l'avvio del procedimento a seguito dell'istanza in oggetto e, in accordo con quanto proposto dall'autorità procedente, ha individuato i seguenti soggetti competenti in materia ambientale (SCA):

- 1) Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
- 2) A.S.U.R. Zona territoriale n. 2 – Urbino.

Nella comunicazione di avvio del procedimento veniva richiesto di trasmettere ulteriori 4 copie del R.P. da inviare agli SCA e il file di georeferenziazione delle aree. Nonostante i diversi solleciti tale integrazione è giunta solo in data 08/09/2010 e acquisita con nota prot. n. 60616 del 09/09/10.

A seguito di tale integrazione documentale, in data 09/09/10, con nota prot. n. 60622, questa Amministrazione ha potuto trasmettere agli SCA sopra elencati il rapporto preliminare e la Scheda di sintesi, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'art. 12 comma 2 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., informando l'autorità procedente che, a causa del ritardo sopra descritto, i tempi di istruttoria si sarebbero necessariamente allungati.

2. PARERI DEI SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE (SCA)

In base a quanto previsto dall'art. 12 comma 2 del D.lgs. 152/06 e ss.mm.ii., sono stati acquisiti i pareri degli SCA, che si riportano qui di seguito:

- **L'A.S.U.R. Zona territoriale n. 2 – Urbino**, con nota del 16/09/2010 recante timbro di posta in arrivo del 27/09/2010, acquisita agli atti con prot. 65618 del 01/10/2010, ha espresso il seguente parere:
*“In riferimento alla Vostra richiesta pervenuta a questo Servizio in data 13.09.2010, prot.n.3109 relativa all'oggetto;
esaminata la documentazione e gli elaborati ivi relativi;
si esprime parere favorevole per quanto di competenza di questo Servizio, sulla verifica di assoggettabilità a V.A.S. art. 12 D.Lgs. 152/2006 s.m.i. - per variante parziale al vigente PRG finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.”*
- **Il Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio della Provincia di Pesaro e Urbino**, con nota prot. 69197 del 14/10/2010 ha espresso il seguente parere:

Determinazione n. 2725 del 20/10/2010

“In riferimento alla nota prot. n. 60622 del 09.09.2010 con la quale l’Autorità Competente ha trasmesso il Rapporto Preliminare relativo alla variante in oggetto, ai fini dell’espressione del parere previsto nell’ambito della verifica di assoggettabilità di cui all’art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., si rappresenta quanto di seguito esposto.

Premesso

- che in base agli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica, questa Posizione Organizzativa è stata individuata da parte dell’Autorità Competente, in collaborazione con l’Autorità Procedente, fra i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) da coinvolgere in fase di consultazione preliminare, al fine di rendere compatibile l’attuazione della presente variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale di rispettiva competenza;
- che gli aspetti ambientali riconducibili alla competenza della scrivente P.O. sono: suolo, sottosuolo, acqua (superficiale e sotterranea), reticolo idrografico superficiale e ambiente ripariale.

Valutato il contenuto del rapporto preliminare, redatto ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii., relativo alla variante in oggetto.

Preso atto che la proposta di variante parziale al PRG vigente, ai sensi dell’art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale.

Riscontrato che, come riportato nel Rapporto Preliminare, la proposta di variante parziale al PRG vigente prevede le seguenti n. 8 modifiche al Piano Regolatore Generale vigente:

Variante n. 1 – La variante consiste esclusivamente nella modifica del rapporto di copertura per l’area ubicata in via Toscanini che passa da 1/4 del vigente P.R.G. a 1/3 nella proposta di variante, rimanendo inalterati gli altri parametri.

Variante n. 2 – La variante consiste nella modifica della destinazione d’uso di due lotti ubicati in via Meucci da P1 “L’industria” a P2 “La produzione mista” e nell’inserimento di un nuovo indice fondiario pari a 2 mc/mq, mantenendo la sola Hmax pari a 12,5 m e il rapporto di copertura pari a 3/5.

Variante n. 3 – La variante consiste nella modifica della destinazione d’uso di un lotto ubicato in via Meucci da P1 “L’industria” a ST “Servizi tecnici e amministrativi”.

Variante n. 4 – La variante consiste nell’ampliamento e nella modifica di destinazione d’uso di un lotto ubicato in via Doninzetti, destinato nel vigente P.R.G. a zona SD “Servizi per la cultura, il culto e lo spettacolo” a zona Tc “Attrezzature commerciali all’ingrosso e al dettaglio” con un indice fondiario pari a 2 mc/mq, Hmax=10,50 e rapporto di copertura pari a 1/3.

Variante n. 5 – La variante consiste nella modifica della destinazione d’uso e nell’ampliamento di un’area ubicata in via Doninzetti, destinata nel vigente P.R.G. a zona V6 Ps “Impianti sportivi scoperti” a zona St “Servizi tecnici e Amministrativi”.

Variante n. 6 – La variante consiste nella modifica della destinazione d’uso di un’area ubicata in via Loreto destinata nel vigente P.R.G. a zona Ps “Impianti sportivi scoperti” a zona R3 “Residenziale”, con indice fondiario pari a 1.2 mc/mq, Hmax=8 metri e rapporto di copertura pari a 1/4.

Variante n. 7 – La variante consiste nella modifica della destinazione d’uso di un’area ubicata in via Mazzini (ex pesa comunale) destinato nel vigente P.R.G. parte a parcheggio e parte a verde di rispetto a zona Tr “Attrezzature ricettive e pubblici esercizi” e parte a VV “prato”.

Determinazione n. 2725 del 20/10/2010

Variante n. 8 – La variante consiste nella modifica della destinazione d'uso di un'area ubicata in via Mincio destinata nel vigente P.R.G. a parchi e giardini Vg a zona "Residenziale", con indice fondiario pari a 1.5 mc/mq, Hmax=8 metri e rapporto di copertura pari a 1/3.

Considerato che tutte le aree oggetto di variante presentano modesta estensione, sono inserite nel contesto urbanizzato e riguardano la ripermimetrazione, il cambio di destinazione d'uso e la modifica di indici.

E' parere di questa P.O. che, per quanto di competenza, la proposta variante parziale al PRG non presenti elementi di strategicità e non possa avere impatti significativi sull'ambiente, tali da richiedere l'assoggettabilità a VAS.

Si fa tuttavia presente che nell'ambito della procedura finalizzata all'espressione del parere di compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio, ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 380/01, sulla variante in parola potranno essere imposte particolari prescrizioni o limitazioni per l'attuazione delle previsioni urbanistiche proposte, nonché l'esclusione di aree ubicate in contesti territoriali caratterizzati da particolari criticità, al fine di limitare possibili effetti indotti sulle matrici ambientali interessate.

In questa sede, alla luce della documentazione pervenuta e degli accertamenti effettuati, sono emersi alcuni aspetti in merito ad alcune delle varianti in argomento che si ritiene di dover segnalare e che nell'eventualità saranno oggetto di futuri approfondimenti e chiarimenti ai fini del rilascio del menzionato parere di compatibilità.

In particolare:

1.L'area relativa alla variante urbanistica n.1 è attraversata dal tracciato di un fosso tombinato, che non risulta catastalmente identificato come demaniale.

Sebbene si rientri nell'ambito del Diritto Privato si ravvisa comunque l'opportunità di mantenere con le future costruzioni una distanza adeguata dalla canalizzazione, al fine di salvaguardare la funzionalità del settore idraulico, garantendone l'accesso per l'esecuzione dei lavori di manutenzione idraulica, nonché per eventuali interventi di adeguamento della sezione.

2.La variante n. 4 consiste nell'ampliamento e nella modifica della destinazione d'uso di un lotto dall'attuale zona SD "Servizi per la cultura, il culto e lo spettacolo" a zona Tc "Attrezzature commerciali e all'ingrosso e al dettaglio" con indice fondiario pari a 2 mc/mq, Hmax=10.50 m e rapporto copertura pari a 1/3. Sulla mappa catastale la zona d'intesse risulta attraversata da un fosso di proprietà demaniale, denominato fosso di Calpino. Nel Rapporto preliminare viene evidenziato che allo stato attuale tale settore idraulico non interferisce con l'area di previsione, poiché risulta tombinato con tracciato diverso rispetto alla mappa.

Alla luce di quanto sopra si ritiene che nella successiva procedura di cui all'art.89 D.P.R. 380/01 vada adeguatamente affrontato questo aspetto, procedendo al rilievo dell'attuale assetto della rete idraulica della zona e verifica della sua funzionalità, anche in considerazione di future espansioni urbanistiche che potrebbero gravare sulla rete stessa. Si segnala inoltre che in attesa di procedere all'aggiornamento della mappa catastale valgono comunque sull'area le limitazioni imposte dal R.D. 523/1904, in particolare per quanto attiene le distanze minime dalla proprietà demaniale. Si precisa inoltre che la superficie del demanio fluviale, salvo sdemanializzazione, per la sua particolare condizione giuridica non può essere inclusa nella Sf, concorrendo alla determinazione del volume edificabile.

3.Per la variante n.5, che prevede l'ampliamento e la modifica di destinazione d'uso di un'area attualmente V6 Ps "Impianti sportivi scoperti" a zona St "Servizi tecnici e Amministrativi", valgono le stesse considerazioni

Determinazione n. 2725 del 20/10/2010

esposte per la precedente variante n. 4 poiché la zona presenta la stessa problematica, essendo catastalmente interessata dal tratto immediatamente a monte del medesimo corso d'acqua, attualmente tombinato con diverso tracciato.”

I pareri sopra riportati sono conservati agli atti e depositati presso il Servizio 4.1 – Urbanistica – Pianificazione Territoriale – V.I.A. – V.A.S.- Aree protette della Provincia di Pesaro e Urbino.

3. DESCRIZIONE TECNICA DEGLI INTERVENTI

La variante parziale al PRG vigente del Comune di Fermignano, oggetto della presente verifica di assoggettabilità, è finalizzata alla valorizzazione di alcune aree di proprietà pubblica. Si tratta di n.8 aree puntuali di limitata estensione, interne al contesto urbano urbanizzato e già servite dalle reti tecnologiche.

L'incremento complessivo del carico urbanistico derivante dall'attuazione della variante è stato stimato in 224 abitanti.

Le modifiche riguardano essenzialmente la ripermimetrazione di zona, il cambio di destinazione d'uso e la modifica degli indici, come qui di seguito riassunto per ogni singola variante:

Variante n. 1:

la variante riguarda la modifica del rapporto di copertura di un'area a destinazione residenziale, classificata dal PRG vigente come zona “R3 - La città residenziale in aggiunta”, situata in via Toscanini. Si prevede l'incremento del rapporto di copertura da 1/4 ad 1/3 della superficie fondiaria del lotto. Tutti gli altri parametri restano invariati.

L'area si trova in prossimità del fiume Metauro, che scorre in destra idrografica, al di là della strada di via Metauro.

Variante n. 2:

la variante consiste nel cambio di destinazione d'uso di due lotti ubicati nella zona produttiva lungo via Meucci, da zona “P1 - L'industria” a zona “P2 - La produzione mista” con contestuale modifica dell'indice fondiario, pari a 2 mc/mq. Rimangono inalterati i parametri dell'altezza massima, pari a 12,50 ml, e del rapporto di copertura, pari a 3/5.

Variante n. 3:

la variante consiste nel cambio di destinazione d'uso di un lotto, avente una superficie di 2.460 mq, ubicato nella zona produttiva lungo via Meucci, da zona “P1 - L'industria” a zona “ST - Servizi tecnici e amministrativi”.

Variante n. 4:

la variante consiste nel cambio di destinazione d'uso di un'area ubicata in via Donizetti attualmente classificata come zona “SD - Servizi per la cultura, il culto e lo spettacolo”. Si prevede la modifica in zona “Tc - Attrezzature commerciali all'ingrosso e al dettaglio” con contestuale ampliamento del lotto di intervento verso la limitrofa zona “V6 Ps - I capisaldi del verde urbano - Impianti sportivi scoperti”, ubicata a nord della stessa. E' previsto, inoltre, un aumento dell'indice fondiario, da 1,50 mc/mq a 2 mc/mq, e dell'altezza massima, da 7,50 ml a 10,50 ml. Il rapporto di copertura, pari a 1/3 della superficie fondiaria, rimane invariato.

Variante n. 5:

la variante consiste nella modifica della destinazione d'uso di un'area, pari a 6.648 mq, ubicata in via Donizetti e attualmente classificata come zona “V6 Ps - I capisaldi del verde urbano - Impianti sportivi scoperti”, con contestuale riduzione delle zone adiacenti al perimetro sud dell'area, aventi destinazione “Sa - Servizi di assistenza sociale e sanitaria”. La nuova destinazione d'uso introdotta con la variante riguarda una zona “St - Servizi tecnici e amministrativi”.

Variante n. 6:

Determinazione n. 2725 del 20/10/2010

la variante consiste nella modifica della destinazione d'uso di un'area, pari a 5.160 mq, ubicata in via Loreto e attualmente classificata come zona "Ps - Impianti sportivi scoperti". Si prevede la modifica di tale area in zona "R3 - La città residenziale in aggiunta", in linea con i lotti limitrofi alla stessa, con un'indice fondiario pari a 1,20 mc/mq, rapporto di copertura pari a ¼ della superficie fondiaria e altezza massima pari a 8,00 ml.

Variante n. 7:

la variante consiste nella modifica della destinazione d'uso di una zona, avente una superficie pari a 1586 mq, attualmente destinata in parte a parcheggio a raso e a verde di rispetto. Tale area, che comprende al suo interno la ex pesa comunale, è ubicata a ridosso dello svincolo spartitraffico fra via Mazzini e la strada provinciale metaurense, in corrispondenza del ponte sul Metauro. La parte corrispondente all'edificio della ex pesa comunale viene trasformata in zona "Tr - Attrezzature ricettive e pubblici esercizi", con possibilità di ristrutturazione o demolizione con ricostruzione, mentre la rimanente parte dell'area è destinata a zona "Vv - Prati".

Variante n. 8:

la variante consiste nella modifica della destinazione d'uso di un'area, pari a 1.924 mq, ubicata in via Mincio ed attualmente destinata a zona Vg "Parchi e giardini". Tale area viene trasformata in zona "R3 - La città residenziale in aggiunta", in linea con i lotti limitrofi alla stessa, con un indice fondiario pari a 1,50 mc/mq, altezza massima pari a 8,00 ml e rapporto di copertura pari a 1/3 della superficie fondiaria.

4. VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

In linea generale le modifiche proposte con la variante in oggetto sono caratterizzate da trasformazioni di modesta entità, tutte inserite in ambito urbanizzato, per le quali è possibile ritenere, anche alla luce dei pareri espressi dagli SCA riportati al precedente paragrafo 2), che non vi siano impatti significativi negativi tali da assoggettare la stessa variante parziale alla procedura di VAS, come di seguito argomentato.

Il rapporto preliminare redatto per la presente verifica di assoggettabilità ha tenuto conto anche delle analisi richieste dall'art. 5 della L.R. 14/2008 relativa alle "Norme per l'edilizia sostenibile", fornendo alcune indicazioni progettuali per l'attuazione degli interventi.

In merito agli aspetti legati allo sviluppo sostenibile, trattati dalla L.R. 14/08, si prende atto che nelle conclusioni del rapporto preliminare si demanda alla fase progettuale ed esecutiva degli interventi edilizi l'adozione di accorgimenti e tecniche di bioarchitettura finalizzate a minimizzare gli impatti delle nuove previsioni. Si ritiene che tale affermazione non soddisfi pienamente le disposizioni della L.R. 14/08, e si propone quindi di prescrivere che in sede di approvazione della variante vengano poste prescrizioni normative in tal senso e che le stesse vengano illustrate nella relazione di cui all'art. 5 della stessa Legge Regionale.

Le analisi condotte sulle singole aree non hanno evidenziato particolari criticità dal punto di vista ambientale e paesaggistico.

L'Ufficio scrivente ha rilevato alcuni aspetti sensibili per i quali sono state formulate specifiche considerazioni e prescrizioni, qui di seguito elencate:

Variante n. 1:

L'area si trova in prossimità del fiume Metauro, che scorre in destra idrografica, al di là della strada di via Metauro. Al fine di ristabilire una sorta di connessione ecologica con il fiume, dovrà essere prevista una opportuna fascia di verde permeabile lungo il perimetro di via Metauro, costituita da un filare di alberature autoctone ad alta densità di impianto.

Determinazione n. 2725 del 20/10/2010

Variante n. 4:

Dalla foto aerea è visibile una fascia verde di vegetazione che costituisce un elemento di schermatura fra la nuova zona e l'area residenziale limitrofa al confine orientale del lotto di variante. Tale fascia dovrà essere mantenuta o integrata con essenze autoctone, secondo un opportuno progetto del verde.

Variante n. 5:

La nuova destinazione d'uso "St - Servizi tecnici e amministrativi" introdotta con la variante prevede fra gli usi consentiti alcune attività, quali stazioni di trasporti, impianti per il trattamento dei rifiuti, ecc., che potrebbero determinare impatti negativi nei confronti delle destinazioni limitrofe esistenti (Servizi di assistenza sociale e sanitaria). Tali aspetti dovranno essere valutati attentamente in sede progettuale, avendo cura di prevedere opportune barriere vegetali, a confine con le attività sensibili presenti, composte da specie arboree e arbustive autoctone resistenti alle emissioni inquinanti (atmosferiche e sonore) in grado di assorbire e trattenere polveri, fumi e rumore.

Variante n. 6:

Considerata la significativa superficie destinata nuova zona residenziale di completamento dovranno essere garantiti, in aggiunta ai parcheggi privati previsti dalla normativa vigente, almeno un parcheggio privato ad uso pubblico per ogni unità abitativa lungo strada comunale.

La superficie delle aree destinate a parcheggio deve essere realizzata con materiali che garantiscano la permeabilità e l'inerbimento delle superfici pavimentate.

In base a quanto sopra esposto questo ufficio ritiene di poter **proporre l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., fatto salvo quanto prescritto nei precedenti punti e nel rispetto dei pareri espressi dagli SCA riportati al paragrafo 2) del presente parere.**

5. CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi, visti i pareri acquisiti dagli SCA e riportati al precedente paragrafo 2); valutato il contenuto del rapporto preliminare redatto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs 152/06 s.m.i.; questo ufficio **propone l'esclusione della variante dalla procedura di VAS, di cui agli artt. dal 13 al 18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., condizionatamente all'accoglimento delle prescrizioni formulate nel precedente paragrafo 4), al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.**

Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2), il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.

Si specifica che qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche alle previsioni urbanistiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.”””

Visto l'art. 19 della L.R. n. 06/07;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. del 18/08/2000 n. 267;

Determinazione n. 2725 del 20/10/2010

Visto l'art. 6 della legge n. 241/90;

D E T E R M I N A

- I) Di escludere, in base all'art. 12 co.4 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante parziale al vigente PRG finalizzata alla valorizzazione del patrimonio immobiliare comunale del Comune di Fermignano indicata in oggetto dalla procedura di VAS, di cui agli artt. da 13 a 18 del citato Decreto, a condizione che siano rispettate le prescrizioni formulate nel paragrafo 4) del parere rif. prot. 47571/10 del 18/10/2010 sopra riportato, al fine di rendere compatibile l'attuazione della variante con gli obiettivi di tutela e sostenibilità ambientale.
- II) Di stabilire le condizioni ed indicazioni seguenti:
- a) Relativamente ai pareri espressi dagli SCA, riportati nel precedente paragrafo 2) del parere rif. prot. 47571/10 del 18/10/2010, il Comune dovrà conformarsi ad essi con riferimento ai contenuti prescrittivi ed alle raccomandazioni, nonché alle eventuali precisazioni e specificazioni.
 - b) Qualora in sede di adozione definitiva della variante in oggetto venissero introdotte modifiche conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni alle previsioni urbanistiche, il Servizio scrivente, in qualità di autorità competente, nell'ambito dell'espressione del parere di cui all'art. 26 della L.R. 34/92 e s.m.i., si riserva di valutare la conformità delle variazioni apportate rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità.
- III) Di trasmettere la presente determinazione al Comune di Fermignano, che dovrà pubblicarla sul proprio sito web istituzionale per almeno 30 giorni, in base a quanto previsto all'art. 12 co. 5 del D.lgs 152/06 s.m.i. e dalla DGR 1400/2008.
- IV) Di trasmettere la presente determinazione, in formato digitale, a tutti i soggetti competenti in materia ambientale (SCA) coinvolti nella procedura di verifica in oggetto, qui di seguito elencati:
1. Provincia di Pesaro e Urbino - Servizio 4.1 - P.O. Compatibilità delle previsioni urbanistiche con le condizioni geomorfologiche del territorio;
 2. A.S.U.R. Zona territoriale n. 2 – Urbino.
- V) Di provvedere alla pubblicazione della presente determinazione sul sito web del Servizio Urbanistica di questa Amministrazione.
- VI) Di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
- VII) Di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa.

Determinazione n. 2725 del 20/10/2010

VIII) Di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 5, 1° comma, della legge 241/90 è l'Arch. Marzia Di Fazio e che la documentazione concernente la presente fattispecie può essere visionata presso lo scrivente Servizio.

IX) Di rappresentare ai sensi dell'articolo 3 comma 4 della legge 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

MDF/MP/up
...1421VAS\10VAS\10FB10104

Dirigente Servizio 4.1
ARCH. BARTOLI MAURIZIO